



## INDICE

<b>Gli effetti dell'aumento dell'iva al 21%</b>	<b>2</b>	Chi sono gli esclusi dal regime dei minimi	12
Confermate le aliquote IVA del 4 o 10%	2	Cosa succede ai "vecchi" minimi	13
Gli eventi che decidono l'aliquota IVA	2	Tavola n. 1 - I tre regimi "minimi" allo specchio	14
Aumento del 21% più graduato per chi registra gli incassi senza distinguere le aliquote	3	Esempio di contribuente "passato" al regime dei vecchi minimi con IVA pagata sulle rimanenze	15
Aumento dal 20 al 21% "fantasma" per chi non acquisterà beni al 21 %	3	L'IVA pagata per la rettifica a seguito del passaggio ai minimi nel 2008	15
Le dieci operazioni di ventilazione	3	Per le nuove attività la "chance" del forfettino valido per un triennio	16
Le operazioni intracomunitarie e con l'estero	4	<b>Anf in busta paga: numero di assegni da corrispondere</b>	<b>17</b>
I "problemi" dell'aumento dell'IVA dal 20 al 21 %	4	Regole generali	17
Detrazione del 36 o 55 % con scorporo IVA "modificato"	4	Prestazione lavorativa minima	17
Il "conforto" dell'Agenzia per superare i problemi dell'aumento dell'IVA	5	Calcolo degli assegni giornalieri da corrispondere	17
<b>Rinvio al 31 dicembre 2011 per lo spesometro</b>	<b>6</b>	Settimana "corta"	18
Tavola n. 1 - Modifiche disposte dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16 settembre 2011	6	Assunzione e cessazione nel corso del periodo di paga	19
Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3.000	7	Lavoratori part-time	19
Tavola n. 2 - Termini della Comunicazione Semplificazione introdotta dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia	9	Misura degli assegni	19
<b>Nuovo regime dei minimi dal 2012 per pochi soggetti</b>	<b>11</b>	Limite minimo di ore lavorate	19
Per i giovani, forfait con il 5% fino a 35 anni	11	Prestazioni effettuate in alcune settimane/mesi dell'anno	19
Requisiti dei nuovi minimi dal 2012	12	Computo nella settimana iniziale e finale dei periodi di paga mensili	19
		Rapporti di lavoro plurimi	20
		Lavoranti a domicilio	20
		<b>CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO</b>	<b>21</b>

Con il navigatore del professionista provate a sbagliarvi. Se ci riuscite.

### B.Point Direzione Studio

La soluzione unica per gli adempimenti e gli incarichi professionali.

B.Point Direzione Studio. Da OSRA e il fisco, i protagonisti del software e dell'editoria.

OSRA  
Gruppo Wolters Kluwer

Manovra bis 2011

# GLI EFFETTI DELL'AUMENTO DELL'IVA AL 21%

Tratto da "Pratica Fiscale n. 38 del 10 ottobre 2011"  
di Savina Morina (\*) e Tonino Morina (\*\*)

(\*) Esperto fiscale

(\*\*) Esperto fiscale - Professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

## LA NOVITA'

Da sabato 17 settembre 2011, l'IVA del 20% è aumentata al 21%. L'aumento ha effetto immediato sugli acquisti di beni come benzina, abbigliamento, auto, moto, bevande, scarpe, cappelli, giocattoli, gioielli, orologi, ferramenta, colori, materiali edili ed elettrici, nonché sui compensi per prestazioni professionali e sui servizi del barbiere, servizi di pulizia, eccetera. L'effetto dell'aumento IVA l'hanno avuto, soprattutto, gli esercenti impresa, arti o professioni che registrano gli incassi distinguendoli per aliquota. L'aumento è invece più "graduato" per i contribuenti che registrano gli incassi senza distinzione di aliquota, in quanto si avvalgono della cosiddetta "ventilazione". Sono rimaste invariate le aliquote IVA del 4 o del 10%.

### Riferimenti

- Assonine, circolare 19 settembre 2011, n. 23
- D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 2 e 2-quater
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 16 e

Da sabato 17 settembre 2011 l'IVA del 20% è aumentata di un punto percentuale. Benzina, abbigliamento, auto, moto, bevande, scarpe, cappelli, giocattoli, gioielli, orologi, ferramenta, colori, materiali edili ed elettrici, servizi del barbiere o del parrucchiere, servizi di pulizia, prestazioni professionali, e tutti gli altri beni e servizi prima soggetti all'IVA del 20% passano infatti al 21%. L'effetto è immediato per tutti gli operatori che registrano gli incassi distinguendoli per aliquota.

## Confermate le aliquote IVA del 4 o 10%

Importanti chiarimenti sull'aumento dell'IVA dal 20 al 21% sono stati forniti dall'Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), con la circolare n. 23 del 19 settembre 2011. In questa circolare, si precisa che rimangono esclusi dall'aumento i prodotti di prima necessità, quali, a titolo esemplificativo, i prodotti alimentari, i medicinali, le forniture di energia elettrica per uso domestico o industriale, le cessioni di case di abitazione non di lusso, le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni alberghiere,

così come tutti i beni e servizi elencati nella tabella A parte seconda "beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%" e parte terza "beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%" del D.P.R. n. 633/1972.

## ESEMPIO n. 1

### Beni e servizi con IVA al 4 o al 10%

A titolo esemplificativo, alcuni beni e servizi con aliquota invariata al 4% sono: latte fresco, burro, formaggi e latticini, farine e semole di frumento, paste alimentari, case di abitazioni non di lusso, beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati "Tupini" di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

Alcuni beni e servizi con aliquota invariata al 10%, sono: cavalli, asini, animali bovini, carni, frattaglie e parti di animali fresche, refrigerate, salate o in salamoia, affumicate, secche o affumicate, congelate o surgelate, pesci freschi, miele, ortaggi, frutta congelata, estratti di sughi di carne e di pesce, lieviti, acque minerali.

## Gli eventi che decidono l'aliquota IVA

L'aumento dell'IVA dal 20 al 21% deve essere applicato nei casi in cui si verificano, a partire dal 17 settembre 2011, gli **eventi che individuano il "momento"** in cui le operazioni soggette ad IVA, cessioni di beni, prestazioni di servizi, acquisti intracomunitari, importazioni, si considerano effettuate. Il **"momento" di effettuazione** per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, è stabilito dall'art. 6 del decreto IVA, D.P.R. n. 633/1972. Esattamente:

- per la **vendita di beni mobili**, il momento è individuato facendo riferimento alla consegna o spedizione;
- per le **cessioni periodiche o continuative da contratti di somministrazione**, la cessione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla data di consegna o spedizione dei beni;
- per la **cessione di beni immobili** si considera, la data della stipula dell'atto;
- per le **prestazioni di servizi**, il momento di effettuazione è individuato al pagamento del corrispettivo.

### ESEMPIO n. 2

Un commerciante di articoli di pelletteria riceve in data 7 settembre 2011, alcuni colli di borse e cinture. Nella fattura, che sarà emessa dal suo fornitore, a norma dell'art. 21, del D.P.R. n. 633/1972, cioè **"entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione"** della merce, ad esempio il 10 ottobre 2011, si applicherà l'aliquota del 20%.

### Aumento del 21% più graduato per chi registra gli incassi senza distinguere le aliquote

L'aumento è più "graduato" per i contribuenti che registrano gli incassi senza distinzione di aliquota, in quanto si avvalgono della cosiddetta **"ventilazione"**. I contribuenti che possono "ventilare" gli incassi registrati senza distinguere le aliquote IVA sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto 24 febbraio 1973. Si tratta dei commercianti al minuto di prodotti alimentari o dietetici, articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature, prodotti per l'igiene personale o farmaceutici. Essi effettuano la **ripartizione degli incassi in base alle varie aliquote** in vigore nell'anno, con il criterio della cosiddetta "ventilazione". A questo proposito, nella circolare n. 23 del 19 settembre 2011 emessa dall'Assonime si avverte che "In conseguenza della modifica dell'aliquota ordinaria, è stato modificato anche il quarto comma dell'art. 27 che stabilisce la percentuale in base alla quale deve essere determinato il corrispettivo delle operazioni soggette a IVA compiute da commercianti al minuto ... mediante scorporo dell'IVA dal corrispettivo lordo. Sinora, tali contribuenti dovevano scorporare l'IVA compresa nel corrispettivo ricevuto dai propri clienti – ai fini della liquidazione dell'imposta – utilizzando alternativamente due criteri: o diminuendo i corrispettivi di una percentuale... (il 16,65 per il 20%, il 9,10% per il 10% e il 3,85% per il 4%), oppure dividendo il corrispettivo per cento e moltiplicando il risultato ottenuto per 120 (per l'aliquota ordinaria del 20), per 110 (per l'aliquota del 10) e per 104 (per l'aliquota del 4)".

L'**eliminazione del metodo basato sullo scorporo**, a favore del secondo criterio, porta a un risultato più preciso.

### Aumento dal 20 al 21% "fantasma" per chi non acquisterà beni al 21 %

La "ventilazione" degli incassi può anche fare **"scompare"** l'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 21%, **se chi fa la ventilazione non acquisterà più beni soggetti al 21%** fino alla fine dell'anno.

### ESEMPIO n. 3

Il commerciante di alimentari che intende cessare l'attività senza effettuare altri acquisti, venderà le scorte, anche dopo l'aumento dell'IVA al 21%, con l'applicazione dell'aliquota IVA del 20%. Questo per la ragione che, in sede di ventilazione dei corrispettivi, non risulta, negli acquisti, alcuna operazione con IVA al 21%. Insomma, per questi commercianti, l'aumento dell'IVA dal 20 al 21% può essere un **aumento "fantasma"**.

### Le dieci operazioni di ventilazione

Per eseguire correttamente la ventilazione, occorre:

- 1) **annotare nel registro degli acquisti le fatture** dei beni destinati alla rivendita, distinti per aliquota e separatamente dalle fatture degli altri acquisti;
- 2) **determinare** alla fine di ciascun mese o di ciascun trimestre, distinto per aliquota, **l'ammontare globale**, al lordo dell'imposta, dei **beni destinati alla rivendita**;
- 3) **procedere al cumulo** di detto ammontare con quello relativo al **periodo precedente**;
- 4) stabilire sulla base di detto cumulo il **rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni** soggetti, nell'ambito del cumulo, ad aliquote diverse;
- 5) **ripartire tra le diverse aliquote l'ammontare globale dei corrispettivi** registrati nel periodo, al lordo dell'imposta, mediante applicazione dei rapporti di composizione suddetti;
- 6) **depurare i corrispettivi**, distinti per aliquote, **dall'IVA incorporata** con il calcolo matematico che consiste nel dividere i corrispettivi per 102 se l'IVA è del 2%; 104 se l'IVA è del 4%; 110 se l'IVA è del 10%; 120 se l'IVA è del 20% e 121 se l'IVA è del 21 %;
- 7) **moltiplicare il quoziente per 100 e arrotondare** il prodotto ottenuto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima;
- 8) **calcolare l'IVA dovuta sui corrispettivi ventilati**; l'imposta si determina, moltiplicando l'imponibile per la corrispondente aliquota; gli importi così determinati devono essere arrotondati all'unità di euro;
- 9) **aggiungere l'IVA a debito** relativa alle vendite eseguite con emissione di fattura, **cumulandola con l'IVA dovuta in base ai corrispettivi** del periodo;
- 10) **determinare infine l'IVA da versare o a credito**, considerando la detrazione IVA a credito relativa a tutti i beni e servizi acquistati e importati, i versamenti eseguiti relativi ai periodi dell'anno, compreso l'eventuale acconto versato nel mese di dicembre, l'eventuale credito dell'anno precedente, altri crediti.

## Le operazioni intracomunitarie e con l'estero

Nella circolare Assonime n. 23/2011 si ricorda che per gli **acquisti intracomunitari** il **momento dell'effettuazione** è individuato a norma dell'art. 39 del D.L. n. 331 del 1993, con riferimento alla **consegna nel territorio dello Stato o al momento di arrivo nel luogo di destinazione** nel territorio dello Stato. Se prima del verificarsi di tali eventi, o indipendentemente da essi, è stata emessa la fattura (o è stata ricevuta la fattura, trattandosi di acquisti intracomunitari), oppure è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo dovuto (per le cessioni di beni), l'operazione si considera effettuata alla data dell'emissione della fattura o a quella del pagamento del corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

### ESEMPIO n. 4

Un operatore italiano acquista dalla Francia dei beni. Il ricevimento della fattura, che reca la data del 10 settembre 2011, è precedente sia alla consegna della merce, sia alla modifica dell'aliquota IVA. In questo caso, la fattura andrà annotata dal contribuente nel registro acquisti e integrata nel registro corrispettivi con l'aliquota del 20%. L'operazione si considera perciò effettuata alla data dell'emissione della fattura.

## I "problemi" dell'aumento dell'IVA dal 20 al 21 %

L'aumento dell'IVA dal 20 al 21% **cambia le modalità di fatturazione dei professionisti e delle imprese**. Per i professionisti, in particolare, nel caso di ritenuta applicata al 20%, cambia il netto fattura, che prima coincideva spesso con il totale dei compensi, in quanto l'IVA che si aggiungeva e la ritenuta che si sottraeva lasciavano inalterato l'imponibile.

### ESEMPIO n. 5

Con l'aliquota del 20%, una fattura per 4.000 euro di compensi, senza l'aggiunta di contributi, aveva l'IVA al 20% per 800 euro, meno la ritenuta di pari importo, e chiudeva un netto fattura di 4.000 euro. Con l'aliquota del 21%, la fattura per 4.000 euro, avrà l'IVA al 21% per 840 euro, meno la ritenuta di 800 euro, e chiuderà con un netto fattura di 4.040 euro, che corrisponde alla differenza del punto percentuale in più per l'IVA.

Il passaggio dell'aliquota IVA dal 20 al 21% avrà conseguenze a cascata i cui effetti, generalmente, saranno a carico dei **consumatori finali** o dei **committenti**. I beni e i servizi, che prevedono l'indicazione dei prezzi con IVA compresa al 20%, dovranno cambiare l'imponibile o l'importo finale. Sarà questa la conseguenza naturale dell'entrata

in vigore dell'aumento di un punto percentuale, dal 20 al 21, dell'aliquota IVA ordinaria. **Entrata in vigore** che è avvenuta il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. n. 138/2011, cioè il **17 settembre 2011**.

### ESEMPIO n. 6

Un bene con IVA compresa al 20%, che si vende per 2.400 euro, ha un imponibile di 2mila e un'IVA di 400 euro. Se si lascia inalterato il prezzo, di 2.400 euro, con lo scorporo del 21%, l'imponibile sarà di 1.983,47 euro e l'IVA di 416,53 euro. In questo caso, si riduce il margine di guadagno di 16,53 euro, in quanto dai 2.000 euro si passa a 1.983,47 euro. La differenza è costituita dall'IVA, che è passata dai 400 ai 416,53 euro. Se, invece, si vuole mantenere inalterato l'imponibile di 2.000 euro, applicando l'aliquota IVA del 21%, cambierà l'importo finale che passerà da 2.400 euro a 2.420 euro. In questo caso, è inalterato il guadagno da parte dell'imprenditore o del professionista, ma subirà un incremento il consumatore finale o committente.

## Detrazione del 36 o 55 % con scorporo IVA "modificato"

L'aumento dell'IVA ha **effetti anche sui bonifici per la detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione** per il recupero del patrimonio edilizio, o del **55% per gli interventi di risparmio energetico**. Per questi bonifici, entro il 16 di ogni mese, le banche e le Poste devono fare il versamento con il modello F24 delle ritenute del 4% operate nel mese precedente. Come precisato dalle Entrate, nella circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, per esigenze di semplificazione e di economicità, nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che l'IVA venga applicata con l'aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d'acconto del 4% deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA del 20%, a prescindere dall'aliquota applicata in fattura. Tenuto conto che dal 17 settembre 2011 l'IVA è passata al 21%, bisognerà vedere a partire da quale mese avrà effetto la variazione dell'IVA ai fini dei bonifici. Le complicazioni sono evidenti per la ragione che, ad esempio, un bonifico da fare il prossimo mese (ottobre) potrebbe riguardare fatture emesse con aliquota del 20 o del 21%, o fatture con aliquote del 10%. La soluzione più semplice sarebbe quella di lasciare inalterato lo scorporo del 20% almeno per tutto il 2011, rinviando al 2012 l'eventuale scorporo del 21%.

## Il "conforto" dell'Agenzia per superare i problemi dell'aumento dell'IVA

La stessa circolare n. 23/2011 dell'Assonime riprende una precisazione fornita dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle **problematiche di ordine pratico per gli esercenti**, in particolare nell'esercizio al dettaglio, nell'**adeguamento dei software per la fatturazione e dei misuratori fiscali**. Con il comunicato stampa del 16 settembre 2011, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo "non corretto" potranno essere regolarizzate con una variazione in aumento a norma dell'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972. La regolarizzazione non

comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta, collegata all'aumento di un punto percentuale dell'IVA, sarà versata nella liquidazione periodica in cui l'IVA è esigibile.

### ESEMPIO n. 7

#### Errore non sanzionabile

Un commerciante al minuto ha emesso, erroneamente, il 18 settembre 2011, uno scontrino fiscale di 200 euro con l'indicazione dell'aliquota del 20%, in luogo di quella del 21 %. A fine giornata, lo stesso commerciante ha indicato nei corrispettivi, nella colonna al 20%, l'importo dello scontrino "errato" ma nella liquidazione periodica di riferimento terrà conto della differenza nell'IVA dovuta.

### Riepilogo - Gli effetti dell'aumento dell'IVA

- I **prezzi dei commercianti al dettaglio**, IVA compresa al 20%, dovranno cambiare l'imponibile o l'importo finale. Se si lascia inalterato l'importo finale, cambia l'imponibile. Ad esempio, per un televisore IVA compresa, il cui prezzo è 1.200 euro, con IVA al 20%, l'imponibile è 1.000 e l'IVA è 200. Se si lascia inalterato il prezzo di 1.200 euro, con l'IVA al 21%, l'imponibile diventa 991,74 euro e l'IVA 208,26 euro.
- Per i **professionisti**, nel caso di ritenuta applicata al 20%, cambierà il netto fattura, che spesso coincideva al totale dei compensi, in quanto l'IVA che si aggiungeva e la ritenuta che si sottraeva lasciavano inalterato l'imponibile. Ad esempio, con l'aliquota del 20%, una fattura per 6mila euro di compensi, senza l'aggiunta di contributi, aveva l'IVA al 20% per 1.200 euro, meno la ritenuta di pari importo, e chiudeva un netto fattura di 6mila euro. Con l'aliquota del 21%, la fattura per 6mila euro, avrà l'IVA al 21% per 1.260 euro, meno la ritenuta di 1.200 euro, e chiuderà con un netto fattura di 6.060 euro, che corrisponde alla differenza del punto percentuale in più per l'IVA.
- Per i **bonifici** relativi alla **detrazione del 36% o del 55%**, le banche e le Poste versano con il modello F24 le ritenute del 4% operate, sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA del 20 %, a prescindere dall'aliquota IVA applicata in fattura. Tenuto conto del passaggio dell'IVA al 21 %, bisognerà sapere a partire da quale mese avrà effetto la variazione dell'IVA.

Accertamento

# RINVIO AL 31 DICEMBRE 2011 PER LO SPESOMETRO

Tratto da "Pratica Fiscale n. 39 del 17 ottobre 2011"

di Emiliano Ribacchi

Dottore commercialista in Roma - Tonucci & Partners - Tax Department

## LA NOVITA'

L'Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga, al 31 dicembre 2011, per l'effettuazione della comunicazione del c.d. spesometro riferito alle operazioni rilevanti in quanto superiori nel 2010 a € 25.000. Unitamente al rinvio, è stata prevista una semplificazione in merito alla tipologia di informazioni che dovranno essere gestite nell'ambito dell'adempimento introdotto dalla Manovra 2010 che trova applicazione per la prima volta per le operazioni relative all'anno 2010.

## Riferimenti

- Agenzia delle Entrate, Provv. 16 settembre 2001
- Agenzia delle Entrate, Provv. 14 aprile 2011
- Agenzia delle Entrate, Provv. 22 dicembre 2010
- D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122, art. 21
- Agenzia delle Entrate, Circ. 21 giugno 2011, n. 28/E
- Agenzia delle Entrate, Circ. 30 maggio 2011, n. 24/E

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 settembre 2011 ("Provvedimento"), a seguito di numerose richieste pervenute dalle associazioni di categoria, ha disposto la **proroga**, al 31 dicembre 2011, per la **comunicazione delle operazioni** di importo superiore per il 2010 a € 25.000, rientranti nel c.d. **spesometro**. In sostituzione della precedente scadenza del 31 ottobre 2011, è quindi previsto che la trasmissione dei dati richiesti debba essere effettuata entro il **31 dicembre 2011**.


## Attenzione

Si segnala che al momento rimane fermo il termine "ordinario" del **30 aprile** che trova applicazione per le comunicazioni da effettuarsi nel **2012** e negli anni successivi.

Unitamente al rinvio disposto dal Provvedimento, è stata altresì prevista una **semplificazione** in merito alla tipologia di informazioni che dovranno essere gestite nell'ambito dell'adempimento introdotto lo scorso anno dal D.L. n. 78/2010, che trova applicazione per la prima volta in relazione alle operazioni riferite al periodo di imposta 2010. Il Provvedimento, infatti, stabilisce espressamente che le **specifiche tecniche** pubblicate nel provvedimento del 22 dicembre 2010, così come

successivamente modificate da altri provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sono integralmente **sostituite** da quelle allegate al Provvedimento (cfr. Tavola n. 1). Pertanto, viene modificato il provvedimento 22 dicembre 2010 ed è espressamente rilevato che le modifiche intervenute siano finalizzate a semplificare gli obblighi rientranti nella comunicazione e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni oggetto di trasmissione.

## Tavola n. 1 - Modifiche disposte dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 16 settembre 2011



Prima di passare alla descrizione dei profili principali e di maggiore interesse del Provvedimento, nonché alla descrizione di talune casistiche riscontrabili nella prassi, si ritiene opportuno, anche per ragioni di completezza espositiva, ripercorrere in termini generali le linee guida dell'adempimento in questione.

### **Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro 3.000**

Si rileva, *in primis*, come l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011

("Circolare"), abbia fornito i primi chiarimenti in relazione alle modalità operative per la comunicazione telematica ("Comunicazione") delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di **importo non inferiore a 3.000 euro**. La Circolare fa seguito ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate testé menzionati e si occupa della definizione dei soggetti obbligati alla Comunicazione, dell'oggetto e degli elementi da indicare, nonché delle modalità e dei termini entro i quali la Comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate.

Le informazioni ed i dati che precedono possono essere riassunti in via schematica come segue.

#### **Soggetti obbligati alla Comunicazione**

Sono obbligati alla Comunicazione tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto compresi anche, nello specifico, come indicato dalla Circolare:

- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite rappresentante fiscale identificati direttamente nel territorio dello Stato;
- i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti;
- i soggetti in contabilità semplificata;
- i soggetti in regime di forfettino, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita od in liquidazione coatta amministrativa;
- gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali od agricole.

#### **Soggetti esclusi**

La Circolare esclude espressamente dall'obbligo di comunicazione i soggetti che si avvalgono del "**regime dei minimi**", ai sensi dell'articolo 1, commi da 96 a 116, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008).

Sono stati altresì esclusi dall'obbligo di comunicazione gli **enti pubblici** (Stato; Regioni Province; Comuni ed altri organismi di diritto pubblico - cfr. provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011).

#### **Operazioni rilevanti oggetto della comunicazione**

- Sono obbligati alla Comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano **operazioni rilevanti** ai fini di tale imposta quali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a clienti o ricevute dai fornitori, per le quali le fatture emesse sono di importo pari o superiore ad euro 3.000 al netto dell'IVA.
- L'obbligo riguarda non solo le operazioni business to business, ma **anche le operazioni business to consumer** rese a soggetti nei confronti dei quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura (consumatori finali), e nei confronti dei quali il limite viene elevato ad euro 3.600,00 al lordo dell'IVA per le operazioni documentate da scontrini o ricevute fiscali.

#### **Oggetto di Comunicazione**

- tutte le operazioni imponibili;
- le operazioni non imponibili (se trattasi di cessione all'esportazione, ai sensi dell'art. 8, D.P.R. n. 633/1972) e operazioni assimilate (ai sensi degli artt. 8-bis, 8-quater, D.P.R. n. 633/1972);
- le operazioni esenti (ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972).

### Operazioni escluse dalla comunicazione

- Sono escluse dall'obbligo di Comunicazione, perché considerate operazioni non rilevanti ai fini dell'IVA, quelle **fuori dal campo di applicazione dell'IVA** e tutte quelle in cui viene a mancare uno dei tre requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo e territoriale).
- Vengono anche escluse tutte le operazioni già comunicate all'Amministrazione Finanziaria in quanto già tracciate e conosciute dalla stessa.

Nello specifico si tratta:

- delle importazioni e delle esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R n. 633/1972;
- le operazioni intracomunitarie già monitorate dal modello **Intrastat**;
- delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi **black list**;
- delle operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (ad esempio quelle relative agli **atti di compravendita di immobili**).

### Altre operazioni escluse dalla Comunicazione

- operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA (i consumatori finali) qualora il pagamento dei corrispettivi pattuiti sia avvenuto tramite **carte di credito, carte di debito, o carte prepagate** emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.P.R. 605/73. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale, vige l'obbligo di comunicazione.

In relazione alla determinazione delle **soglie di riferimento** ai fini dell'effettuazione della Comunicazione, sono soggette a tale obbligo tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA e di importo pari o superiore ad **euro 3.000 al netto dell'IVA**, ossia, con riferimento esclusivamente all'**anno 2010**, per le **operazioni di importo non inferiore a euro 25.000 euro**. Qualora per le predette operazioni rilevanti non ricorra l'obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato a euro 3.600 al lordo dell'IVA applicata e documentata a mezzo di ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Il predetto limite di euro 3.600, vale anche per i soggetti che pur avendo l'obbligo di emissione della fattura, non hanno l'obbligo di esporre separatamente l'imposta stessa (per esempio le agenzie di viaggi e i tour operator). Giova rammentare che per la determinazione delle soglie (3.000 o 3.600 euro), **non devono essere considerate le spese anticipate** in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.

### Attenzione

La Circolare ha chiarito che in relazione ai contratti di **appalto, fornitura, somministrazione e agli altri contratti da cui derivano dei corrispettivi periodici** (locazione, noleggio, concessione, etc.), l'obbligo di Comunicazione opera se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono complessivamente non inferiori a 3.000 euro.

### Tavola n.2 - Termini della Comunicazione

- entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o **superiore a 25.000 euro**, al netto dell'IVA, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2010, per le quali è previsto l'obbligo di emettere fattura. Tale termine è stato prorogato al **31 dicembre 2011**;
- entro il **30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA, rese e ricevute nel periodo d'imposta 2011, per le quali è previsto l'obbligo di emettere fattura;
- entro il **30 aprile 2012**, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA, per le quali non è previsto l'obbligo di emettere fattura, con riferimento soltanto a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.



- **Superati i suindicati termini**, il contribuente potrà integrare o rettificare la comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza, senza incorrere in alcuna sanzione. Trova in ogni caso applicazione l'istituto del **ravvedimento** operoso di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 472/1997.
- L'omessa trasmissione della Comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa** da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro (ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 471/1997), per ciascun elenco inviato.

## **Semplificazione introdotta dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia**

Come dianzi diffusamente accennato, Il Provvedimento ha modificato alcuni dati previsti nella Comunicazione, posto che, peraltro, è prevista l'integrale sostituzione delle specifiche tecniche che risultavano allegate al provvedimento 22 dicembre 2010.

L'auspicata semplificazione così come prevista

nelle **nuove specifiche tecniche** si è resa necessaria in forza delle numerose perplessità che, come noto agli operatori, esistono in ordine ai dati da inserire nella Comunicazione.

Rinviando alle stesse per quanto riguarda i dettagli e le indicazioni previste, si ritiene opportuno in questa sede rilevare le novità di maggiore interesse per le aziende introdotte dal Provvedimento.

### **Le nuove specifiche tecniche**

Si segnala:

- Inserimento del campo relativo alle modalità di pagamento: bisogna indicare se si tratta di importo frazionato, non frazionato o corrisposto periodicamente.
- È stato previsto il campo relativo all'importo che risulta dovuto per l'operazione soggetta a comunicazione.
- Operazioni con soggetti dotati di partita Iva: è stato inserito il campo relativo al numero di fattura.
- Note di variazione: è stato inserito il relativo tracciato di dettaglio (vedasi scheda che segue).

### **Ratio principali delle nuove specifiche tecniche**

- Semplificazione nella gestione delle informazioni richieste dalla Comunicazione.
- Gestione delle indicazioni derivanti dai contratti di appalto, fornitura, somministrazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici per i quali l'operazione deve essere comunicata anche quando gli importi fatturati sono inferiori alle soglie stabilite.

Poste le modifiche intervenute nelle specifiche tecniche, si prospettano le due seguenti casistiche per

la gestione dei relativi dati ed informazioni richieste ai fini della trasmissione della Comunicazione.

### **ESEMPIO n. 1**

#### **Fornitura / Cessione di beni per complessivi euro 40.000**

- Beni fatturati nel 2010 per euro 20.000.
- L'operazione deve comunque essere oggetto di comunicazione entro il 31 dicembre 2011 anche se, con riferimento all'importo fatturato nel 2010, trattasi di operazione "sotto soglia".
- Nuove specifiche tecniche riferite a questa tipologia di contratti. Ulteriori dati oggetto di comunicazione: bisogna compilare le apposite sezioni per indicare (i) l'importo dovuto (nell'esempio euro 40.000) e (ii) le relative modalità di pagamento.

### **ESEMPIO n. 2**

#### **Prestazione di servizi: consulenza aziendale**

- Corrispettivo annuo pattuito: euro 5.000.
- Fatturato un acconto di euro 1.500.
- Dal 2012, per le operazioni riferite al 2011 e fatturate per euro 1.500, tale prestazione deve comunque essere oggetto di comunicazione poiché trattasi di operazione avente ad oggetto un corrispettivo concordato superiore a euro 3.000, sebbene sia correlata ad una fatturazione sotto la soglia dei 3.000 euro.

**MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE**

**Operazione con soggetti residenti titolari di partita IVA - Dati ed informazioni richieste**

- Partita Iva della controparte
- Dati dell'operazione:
  1. data dell'operazione;
  2. numero della fattura;
  3. modalità di pagamento: (i) importo non frazionato; (ii) importo frazionato; (iii) corrispettivi periodici;
  4. importo dovuto (importo dell'operazione al netto dell'IVA);
  5. imposta (ammontare dell'IVA relativa).

**Note di variazione - Dati ed informazioni richieste**

- codice fiscale o partita IVA della controparte in base al soggetto nei confronti del quale è stata inizialmente emessa la fattura;
- data dell'operazione (inclusa nell'anno di riferimento o nell'anno immediatamente precedente);
- numero della nota di variazione;
- imponibile e IVA della nota di variazione;
- data della fattura da rettificare;
- numero della fattura da rettificare;
- variazione dell'imponibile e dell'IVA a credito o a debito.

Manovra 2011

# NUOVO REGIME DEI MINIMI DAL 2012 PER POCHI SOGGETTI

Tratto da "Pratica Fiscale n. 40 del 24 ottobre 2011"  
di Savina Morina (\*) e Tonino Morina (\*\*)

(\*) Esperto fiscale

(\*\*) Esperto fiscale - Professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma

## LA NOVITA'

**Dal prossimo** anno il nuovo regime sarà "super – scontato", con l'imposta sostitutiva che si ridurrà al 5%, ma saranno poche le persone fisiche che lo potranno applicare. Dal 2012 scomparirà perciò il vecchio regime con il forfait del 20% e sarà introdotto quello nuovo con un'imposta forfetaria del 5% sul reddito dichiarato. Potranno fruire del nuovo regime le persone fisiche, ed, in particolare, come precisa la norma, i giovani o coloro che perdono il lavoro e potranno applicarlo, per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi. Sono interessati esclusivamente le persone fisiche: a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione; b) che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

Sono previste particolari semplificazioni per coloro che, pur avendo i vecchi requisiti, ma non quelli previsti dalla norma in vigore dal 2012, non potranno più applicare il regime dei minimi.

### Riferimenti

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 13
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 96 a 117
- D.M. 2 gennaio 2008
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 96 a 117
- D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 27

Dal 2012 il nuovo regime sui minimi prevede un "super – sconto", con l'**imposta sostitutiva** che si ridurrà al **5%**, rispetto all'attuale 20%. Ma saranno poche le persone fisiche che vi potranno accedere perché l'applicazione della nuova norma comporta una drastica riduzione dei contribuenti interessati. Gli **attuali contribuenti minimi si ridurranno del 96%**; in pratica, potranno applicare il nuovo regime solo il 4 % dei contribuenti. Dal 2012, potranno fruire del nuovo regime le persone fisiche ed, in particolare, come specifica la norma, i giovani o coloro che perdono il lavoro. Il nuovo regime, che prevede un'imposta forfetaria del 5% sul reddito dichiarato, potrà essere applicato, per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, **esclusivamente dalle persone fisiche:**

a) che **intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;**

b) che l'hanno **intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.**

Per i **nuovi minimi del 2012** sono previste alcune **condizioni**, quale, ad esempio, quella di non avere esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare. Un'altra condizione riguarda la **prosecuzione di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto**; in questo caso, l'ammontare dei ricavi realizzati nell'anno precedente non deve essere superiore a 30mila euro, cioè il limite già previsto per i vecchi minimi.

## Per i giovani, forfait con il 5% fino a 35 anni

Una novità importante è stata introdotta dalla legge di conversione e riguarda i giovani, che potranno rimanere nel regime dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35° anno di età.

### ESEMPIO n. 1

Una persona, di età superiore a 35 anni nel 2012, che ha iniziato l'attività nel 2008, potrà restare "minimo" solo per l'anno 2012; ma se nel 2008 il contribuente aveva 20 anni, potrà fruire del regime fino al 2023 (a condizione che conservi i requisiti necessari). Se, invece, l'attività inizierà nel 2012 il regime durerà al massimo fino al 2016, ma un professionista o un imprenditore di venti anni nel 2012 potrebbe restare tra i minimi fino al 2027.

### ESEMPIO n. 2

Un giovane di 25 anni, nato nel 1986, che ha iniziato un'attività artigianale nel 2011, scegliendo il regime dei minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, il prossimo anno, in luogo di pagare l'imposta sostitutiva del 20%, potrà pagare solo il 5%. Questo giovane, mantenendo i requisiti previsti per i "minimi", potrà perciò fruire del nuovo regime, a partire dal 2012, con il forfait del 5%, fino all'anno 2021 compreso, anno in cui compirà i 35 anni. Perciò, la norma definitiva favorisce i giovani, che potranno rimanere nel regime dei minimi per più di cinque anni, fino al compimento del 35° anno di età.

Dal 2012, il nuovo regime, che prevede un'imposta forfetaria del 5% sul reddito dichiarato, potrà essere applicato, per l'anno in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente dalle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

Il regime è **applicabile anche dopo il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio** dell'attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

#### **Attenzione: l'obbligo del ragguglio ad anno per chi inizia l'attività**

Nel regime dei minimi è importante stare attenti a riportare ad anno gli incassi conseguiti nel primo anno di attività.

#### **Ad esempio...**

La persona fisica che ha iniziato l'attività d'impresa nel 2011 deve anche tenere conto che il limite dei 30mila euro deve essere raggugliato all'anno. Ad esempio, se l'attività è iniziata il 1° luglio 2011 e a fine anno i ricavi sono di 20mila euro, è escluso che possa applicare il nuovo regime dal 2012 in quanto i ricavi del 2011, raggugliati ad anno, sono di 40mila euro, superiori, perciò, al limite di 30mila euro.

### **Requisiti dei nuovi minimi dal 2012**

I nuovi minimi del 2012 devono comunque **possedere i requisiti previsti dal vecchio regime**. In particolare, per applicare il regime dei minimi, nell'anno solare precedente il contribuente:

- **non deve avere effettuato cessioni all'esportazione**, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali;
- **non deve avere sostenuto spese per lavoro dipendente o per collaboratori**, anche assunti con le modalità riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, o fase di esso, nonché spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore stesso o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;
- **non deve avere erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati** con apporto costituito da solo lavoro;
- **non deve avere acquistato**, anche mediante contratti di appalto e di locazione, **nei tre anni precedenti** a quello di entrata nel regime, **beni strumentali di valore complessivo superiore a 15mila euro**; il valore dei beni strumentali è costituito dall'ammontare dei

corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche da privati; per i beni strumentali solo in parte usati nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo rileva un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi.

### **Chi sono gli esclusi dal regime dei minimi**

Sono previste specifiche esclusioni dal regime dei minimi. Una di queste riguarda le **persone fisiche**, che, oltre ad esercitare in proprio un'attività d'impresa, arte o professione, sono **anche titolari di redditi di partecipazione in una società di persone**. Al riguardo, nella circolare 73/E del 21 dicembre 2007, al paragrafo 2.2 "fattispecie di esclusione dal regime" l'Agenzia delle Entrate avverte che "Non rientrano, infine, tra i contribuenti minimi coloro che, pur esercitando attività imprenditoriale, artistica o professionale in forma individuale, partecipano, nel contempo, a società di persone o ad associazioni professionali, costituite in forma associata per l'esercizio della professione, di cui all'articolo 5 del T.U.I.R., o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell'articolo 116 del T.U.I.R.". Sono inoltre esclusi dal regime dei minimi i soggetti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato e coloro che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'IVA. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nel richiamato paragrafo 2.2, afferma che, in particolare, **non sono compatibili con il regime dei contribuenti minimi i regimi speciali IVA** riguardanti le seguenti attività:

- agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. 633/72);
- vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
- commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
- editoria (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
- gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
- rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, D.P.R. 633/72);
- intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 640/72 (articolo 74, sesto comma, D.P.R. 633/72);
- agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, D.P.R. 633/72);
- agriturismo (articolo 5, comma 2, legge 413/91);
- vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, D.P.R. 600/73);
- rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione (articolo 36, decreto legge 41/95);

- agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis, decreto legge 41/95).

### Cosa succede ai "vecchi" minimi

La nuova norma prevede particolari **semplificazioni** per coloro che, pur avendo i vecchi requisiti, ma non quelli previsti dalla norma in vigore dal 2012, non potranno più applicare il regime dei minimi. In particolare, essi saranno **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili**, nonché dalle **liquidazioni e dai versamenti periodici IVA**.

#### Attenzione

In verità, l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili è una semplificazione "virtuale" per la ragione che a fine anno si devono comunque presentare le relative dichiarazioni annuali. Rimane fermo che, nonostante l'esonero, nulla vieta ai contribuenti di registrare in forma libera e in un qualsiasi libro o documento di riepilogo, le entrate e le uscite per determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo, o l'IVA in sede di conguaglio annuale, che i vecchi minimi dovranno calcolare a partire dal 2012.

L'esonero dalla tenuta delle scritture contabili non esclude che il contribuente, per sua e altrui memoria, e per la chiarezza necessaria ai fini di un eventuale controllo, decida di tenere i libri contabili. Vale sempre il principio "nel più sta il meno".

Gli ex minimi dal 2012 saranno altresì **esenti dall'IRAP**. In pratica, diventeranno contribuenti ordinari IVA, eseguendo solo il conguaglio IVA, a debito o a credito, in sede di liquidazione annuale, e saranno contribuenti semplificati ai fini IRPEF. Saranno inoltre soggetti al controllo induttivo mediante i parametri o gli studi di settore, a seconda dell'attività soggetta o meno a uno dei due strumenti informatici.

Per gli ex minimi, la determinazione del reddito avverrà in modo analitico, ricavi meno costi per le imprese, compensi meno spese per i professionisti, e il reddito sarà soggetto alle normali aliquote IRPEF e alle eventuali addizionali regionali e comunali all'IRPEF. E' anche prevista la cessazione del regime agevolato per i vecchi "minimi" a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di legge. Può essere il caso, ad esempio, della persona fisica che supererà il limite di 30mila euro nel 2012 che, di conseguenza, farà cessare le semplificazioni previste per i "vecchi minimi".

**Tavola n. 1 - I tre regimi "minimi" allo specchio**

	<b>Minimi</b>	<b>Nuovi minimi dal 2012</b>	<b>Vecchi minimi dal 2012</b>
<b>Contribuenti ammessi</b>	<b>Persona fisica, professionista o imprenditore individuale anche se impresa familiare (sono escluse le società di persone e le società di capitali)</b>		
<b>Decorrenza</b>	<b>1° gennaio 2008</b>	<b>1° gennaio 2012</b>	<b>1° gennaio 2012</b>
<b>Durata</b>	Fino al mantenimento dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>cinque anni</li> <li>anche per più di cinque anni, ma non oltre l'anno in cui il contribuente compie 35 anni</li> </ul>	Fino al mantenimento dei requisiti
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:               <ol style="list-style-type: none"> <li>ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell'anno precedente;</li> <li>nessun dipendente nell'anno precedente;</li> <li>beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro.</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:               <ol style="list-style-type: none"> <li>ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell'anno precedente;</li> <li>nessun dipendente nell'anno precedente;</li> <li>beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro;</li> </ol> </li> <li>inizio o proseguimento attività dal <b>1° gennaio 2008</b>;</li> <li>nessuna attività nei tre anni precedenti;</li> <li>non deve trattarsi di prosecuzione di attività svolta da altri;</li> <li>se si tratta di prosecuzione di attività svolta da altri, i ricavi dell'anno precedente non devono essere superiori al limite di 30.000 euro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 244/2007, quali:               <ol style="list-style-type: none"> <li>ricavi o compensi non superiori a 30mila euro nell'anno precedente;</li> <li>nessun dipendente nell'anno precedente;</li> <li>beni strumentali, acquistati nel corso del triennio precedente, di importo non superiore a 15mila euro.</li> </ol> </li> <li>Mancanza dei requisiti introdotti dalla norma in vigore dal 2012 (ad esempio, attività iniziata nel 2007 o in anni precedenti)</li> </ul>
<b>Tassazione</b>	Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 20%	Imposta sostitutiva di IRPEF e relative addizionali al 5%	IRPEF e relative addizionali con regole ordinarie
<b>Agevolazioni</b>	Esclusione da: <ul style="list-style-type: none"> <li>IVA</li> <li>IRAP</li> <li>studi di settore</li> <li>tenuta scritture contabili</li> </ul>	Esclusione da: <ul style="list-style-type: none"> <li>IVA</li> <li>IRAP</li> <li>studi di settore</li> <li>tenuta scritture contabili</li> </ul>	Esclusione da: <ul style="list-style-type: none"> <li>IRAP</li> <li>tenuta scritture contabili</li> <li>versamenti IVA periodici (si versa solo il saldo annuale)</li> </ul>
<b>Cause di decadenza del regime</b>	Perdita requisiti	Perdita dei requisiti, termine del quinquennio, o compimento 35 anni	Perdita dei requisiti di cui all'art. 1, commi 96 e 99, della legge 244/2007
<b>Opzione</b>	Comportamento concludente	È possibile applicare il regime ordinario	Il regime ordinario vincola per un triennio (poi comportamento concludente)

## Esempio di contribuente "passato" al regime dei vecchi minimi con IVA pagata sulle rimanenze

Uno dei problemi più rilevanti che dovranno affrontare i vecchi minimi, che dal 2012 non potranno più applicare il nuovo regime, è l'IVA che hanno pagato sulle merci in rimanenza e sui beni strumentali al momento del "passaggio" da contribuente normale IVA a contribuente in regime dei minimi. Questo "problema" riguarda tutti i commercianti e artigiani in attività nel 2007 o in anni precedenti che, passati al regime dei minimi dal 2008 o in anni successivi, sono, in ogni caso, esclusi dal nuovo regime dal 2012. Per questi contribuenti, il "passaggio" dal regime dei minimi al regime contabile super semplificato dal 2012 (ex minimi), comporta infatti delle conseguenze ai fini IVA. Gli **effetti** più evidenti per gli ex minimi riguarderanno i commercianti e gli altri esercenti che a fine anno 2011 avranno merci in rimanenza e che, nel "passare" al regime dei minimi in vigore dal 2008, hanno pagato l'IVA per la rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto IVA, D.P.R. n. 633/1972. Il "ritorno" al regime normale IVA comporterà un mutamento del regime fiscale. Al riguardo, nelle istruzioni per la compilazione del modello IVA 2011, per l'anno 2010, si legge che qualora mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'IVA sugli acquisti o nell'attività comportino la detrazione dell'IVA in misura diversa da quella già operata, deve essere effettuata una rettifica limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora usati e, per i beni ammortizzabili, se non sono trascorsi quattro anni dalla loro entrata in funzione. In queste ipotesi, rientra il passaggio, per legge o per opzione, dal regime dei minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007, al regime ordinario. E' questa, in pratica, la situazione dei contribuenti che sono passati nel regime dei minimi dal 2011 e che ne dovranno uscire dal 2012, in quanto non hanno i requisiti per rimanere nel nuovo regime dei minimi.

### Ad esempio...

Nella dichiarazione annuale IVA per l'anno 2010, il contribuente che è "passato" dai minimi al regime normale "IVA da IVA" a partire dal 2010, a seguito del superamento del limite dei 30mila euro che si è verificato nell'anno 2009, ha compilato il rigo VF56 "totale rettifiche" per indicare l'IVA spettante in detrazione, al netto della parte già usata in diminuzione dell'eventuale importo delle rate ancora dovute per la rettifica a seguito dell'ingresso al regime dei minimi.

## L'IVA pagata per la rettifica a seguito del passaggio ai minimi nel 2008

I contribuenti che dal 2008 applicano il regime dei minimi, hanno dovuto **operare la rettifica IVA sulle merci in giacenza al 31 dicembre 2007 e sui beni strumentali**. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, al paragrafo 3.1.4 "rettifica della detrazione", avverte che "L'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell'articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972. ... In tale circostanza, l'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la cui rettifica va eseguita soltanto se non siano ancora trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro porzioni". La **rettifica non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 %**.

Per contro, la rettifica IVA va fatta anche per i beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro e per i beni il cui coefficiente di ammortamento è superiore al 25%, che non sono ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei minimi, cioè i beni per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento (circolare 7/E del 28 gennaio 2008, paragrafo 2.8 "beni strumentali"). Le persone fisiche, che dal 1° gennaio 2008 applicano il regime dei minimi, hanno perciò **dovuto versare l'IVA relativa alla rettifica, per le merci in rimanenza al 31 dicembre 2007 e per i beni strumentali**. L'IVA dovuta poteva essere versata, oltre che in un'unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'IVA relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime, mentre le rate successive si dovevano versare entro i termini del versamento a saldo dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF. Le rettifiche della detrazione dovevano essere effettuate nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l'ingresso nel regime, cioè in quella relativa all'anno precedente al transito nel regime dei minimi.

**Ad esempio...**

Coloro che sono "passati" nel regime dei minimi il 1° gennaio 2008 hanno dovuto indicare le rettifiche della detrazione nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2007 presentata nel 2008. Questi contribuenti, così come tutti quelli in attività prima del 2008, se in regime dei minimi nell'anno 2011, che dal 2012 sono comunque esclusi dal nuovo regime dei minimi, dovranno perciò fare il passaggio inverso ai fini IVA, ritornando ad essere contribuenti normali IVA, a partire dal 1° gennaio 2012.

**Per le nuove attività la "chance" del forfettino valido per un triennio**

Occorre infine rilevare che la norma sui nuovi minimi, in vigore dal 2012, non ha soppresso l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 2001, che prevede un regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo intraprese dalle persone fisiche. La persona fisica che inizia l'attività può applicare, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, un **regime fiscale agevolato** che prevede il **pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF**, pari al **10% del reddito di lavoro autonomo o d'impresa**. Il regime sostitutivo, denominato "forfettino", è applicabile a certe condizioni.

**Ad esempio...**

A condizione che sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a 30.987,41 euro o un ammontare di ricavi non superiore a 30.987,41 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o a 61.974,83 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Le **persone fisiche in regime sostitutivo** sono **esonerate**:

- a) dalla tenuta delle scritture contabili;
- b) dall'effettuazione delle registrazioni contabili;
- c) dalla liquidazione e dai versamenti periodici ai fini dell'IVA.

Permangono, invece, gli obblighi:

- a) di conservazione dei documenti contabili;
- b) di fatturazione;
- c) di certificazione dei corrispettivi.

L'**eventuale IVA a debito** scaturente dalla dichiarazione annuale IVA si versa entro i termini stabiliti per il **versamento dell'IVA annuale**, cioè, di norma, entro il **16 marzo 2012**, per l'anno 2011. Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo della persona fisica in regime sostitutivo si determina in modo analitico. Il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva IRPEF del 10% ed è comunque irrilevante ai fini della concorrenza del reddito complessivo IRPEF. I redditi d'impresa e di lavoro autonomo, conseguiti dai contribuenti che intendono avvalersi del forfettino sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'IRPEF e, di conseguenza, non concorrono alla formazione del reddito complessivo IRPEF. I redditi che formano oggetto del regime forfettino non sono assoggettabili a ritenuta d'acconto. Le persone fisiche in regime sostitutivo, denominato "forfettino", sono altresì escluse dall'acconto IVA e dall'acconto IRPEF.

Modalità di calcolo

# ANF IN BUSTA PAGA: NUMERO DI ASSEGNI DA CORRISPONDERE

Tratto da "Guida alla Pagine n. 11/2011"  
di Andrea Barone

Responsabile Analisi Normativa Software Lavoro WKI - Giornalista pubblicista

L'assegno per il nucleo familiare, che è stato introdotto dal D.L. n. 69/1988, con decorrenza 1° gennaio 1988, in sostituzione degli assegni familiari, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, è una prestazione a sostegno del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei titolari di prestazione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

La sussistenza del diritto e l'importo dell'assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare, dal reddito e dalla tipologia del nucleo medesimo.

Nel presente intervento ci soffermeremo sulle modalità di calcolo del numero di assegni giornalieri da corrispondere in ciascun periodo di paga sia ai lavoratori full-time che ai lavoratori part-time, senza curarci del valore del singolo assegno giornaliero. Analizzeremo anche l'incidenza delle assenze dal lavoro (per ferie, malattia, infortunio, Cig, ecc.) sul numero degli assegni spettanti al lavoratore.

## Regole generali

### Prestazione lavorativa minima

Nei settori dell'industria, artigianato, commercio, professioni e arti gli assegni per il nucleo familiare sono dovuti per intero qualora, permanendo la continuità del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia compiuto almeno le seguenti ore di lavoro:

- **importo mensile (26 giornate):** se ha effettuato 104 ore mensili se operaio e 130 ore mensili se impiegato, anche se in alcune settimane non ha totalizzato le 24 o 30 ore richieste;
- **importo settimanale (6 giornate):** se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, il lavoratore ha effettuato almeno 24 ore se operaio e 30 ore se impiegato;
- **importo giornaliero:** per ogni giornata lavorata in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali (art. 59, T.U. n. 797/1955).

### Esempio

Il lavoratore (operaio) è stato assente per ferie dal 1° all'8 luglio 2011. Poiché nel mese il lavoratore ha effettuato 120 ore di lavoro, questi ha diritto all'intero assegno mensile (26 assegni giornalieri).

### Calcolo degli assegni giornalieri da corrispondere

Se non è raggiunto il limite mensile delle 104 o 130 ore, il calcolo deve essere eseguito settimana per settimana. Le ore corrispondenti alle giornate di ferie e festività, di preavviso non lavorato e di assenza dal lavoro retribuita o indennizzata (quali quelle di malattia, maternità, infortunio e Cig) non devono essere computate nel minimo di ore lavorative prescritto per il conseguimento dell'assegno per l'intero periodo di paga, fermo restando comunque il diritto all'assegno per le predette giornate. I riposi per allattamento sono considerati ore lavorative agli effetti retributivi e della durata dell'attività lavorativa.

### Esempio 1)

Il lavoratore (impiegato full-time) è stato assente per ferie le prime tre settimane del mese di agosto 2011. Al lavoratore, che ha effettuato soltanto 64 ore di lavoro nel mese (40 ore nella settimana dal 22 al 28 agosto e 24 ore nella frazione dell'ultima settimana), spetta l'intero assegno mensile.

**Esempio 2)**

- Mese di febbraio;
- qualifica lavoratore: impiegato;
- ore lavorate: 96 ore.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	8	8	8	Sab	Dom	8	8	8	Fe	Fe	Sab	Dom

- Prima settimana (40 ore lavorate): 6 assegni giornalieri;
- seconda settimana (24 ore lavorate): 6 assegni giornalieri (3 assegni per le giornate lavorate + 2 assegni per le giornate di ferie + 1 assegno per il sabato);

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
8	8	8	8	Ass.	Sab	Dom	Malattia					Sab	Dom

- terza settimana (32 ore lavorate): 6 assegni giornalieri (perché è stato superato il limite minimo settimanale di 30 ore, pur in presenza di una giornata di assenza non retribuita nella giornata del 19);
- quarta settimana (non lavorata per malattia): 6 assegni giornalieri.

In totale devono essere attribuiti 24 (6 + 6 + 6 + 6) assegni giornalieri.

**Settimana "corta"**

In caso di aziende che adottano la cd. settimana "corta" (in genere con il sabato non lavorato), qualora il lavoratore non abbia prestato attività lavorativa per parte del periodo di paga esclusivamente per quei motivi di assenza che danno diritto alla corresponsione dell'assegno (malattia, ferie, ecc.) e, a causa di tali assenze, non abbia raggiunto il minimo prescritto di ore lavorative per avere diritto all'assegno in misura intera, l'assegno va ugualmente corrisposto

nell'intera misura settimanale e, quindi, anche per la giornata del sabato, e ciò anche quando il periodo di paga ultrasettimanale abbia inizio nella giornata del sabato e l'assegno spetti per tutti i precedenti giorni lavorativi della settimana (Inps, circ. n. 110/1992).

**Numero massimo di assegni da corrispondere**

Non possono essere corrisposti più di 6 assegni giornalieri in una settimana e più di 26 assegni giornalieri in un mese.

**Esempio 1)**

- Qualifica lavoratore: impiegato;
- ore lavorate nel mese: 120 ore.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	8	Fe	Fe	Sab	Dom	8	8	8	8	8	Sab	Dom	Fe	Fe	8	8	8	Sab	Dom

- Prima settimana (16 ore lavorate): 5 assegni giornalieri (2 assegni per le giornate di presenza; 2 assegni per le giornate di ferie; 1 assegno per il sabato);
- seconda settimana (40 ore lavorate): 6 assegni giornalieri;
- terza settimana (24 ore lavorate): 6 assegni giornalieri (3 assegni per le giornate di presenza; 2 assegni per le giornate di ferie; 1 assegno per il sabato);

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
8	8	8	8	8	Sab	Dom	Mal	Mal	Mal	Mal

- quarta settimana (40 ore lavorate): 6 assegni giornalieri;
- quinta settimana (malattia): 4 assegni giornalieri.

Totale assegni giornalieri: (5 + 6 + 6 + 6 + 4) = 27 → max 26 assegni giornalieri erogabili nel mese.

**Esempio 2)**

Il lavoratore (impiegato) è stato assente ingiustificato dal 4 all'8 luglio 2011. Le ore lavorate nel mese sono pari a 128 (< 130). Al lavoratore spettano i seguenti assegni giornalieri:

- ...dall'1 al 3 luglio: 2 assegni (per le giornate di venerdì e sabato);
- ...dal 4 al 10 luglio: nessun assegno perché assente ingiustificato;
- ...6 assegni per ciascuna delle ultime 3 settimane del mese (18 assegni).

Totale assegni giornalieri erogabili nel mese:  $2 + 0 + 6 + 6 + 6 = 20$ .

**Assunzione e cessazione nel corso del periodo di paga**

L'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro nel corso del periodo di paga danno diritto agli assegni giornalieri per la settimana iniziale e terminale del rapporto di lavoro quante sono le giornate di effettiva prestazione lavorativa. Nelle altre settimane l'assegno va corrisposto in base alla situazione di lavoro che si è verificata in ciascuna di esse secondo la regola generale. Pertanto, nel caso di assunzione o cessazione del rapporto nel corso del periodo di paga:

- non bisogna effettuare il controllo del numero di ore lavorate nel mese;
- nella settimana di assunzione (o cessazione), non deve essere effettuato il controllo del numero di ore lavorate;
- nella settimana di assunzione (o cessazione), si conteggiano le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

**Lavoratori part-time  
Misura degli assegni**

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, per stabilire la misura degli assegni da corrispondere, il datore di lavoro deve sempre verificare, settimana per settimana, la durata della prestazione lavorativa per adeguare ad essa la misura degli assegni da erogare, anche se è adottato il periodo di paga mensile e anche se, per effetto di una non omogenea distribuzione dell'orario di lavoro nelle varie settimane, si verifici nel mese il raggiungimento delle 104 o 130 ore lavorative, mentre in una o più settimane non sia raggiunto il limite delle 24 ore.

**Limite minimo di ore lavorate**

Gli assegni familiari spettano nell'intera misura settimanale (6 assegni giornalieri), qualora siano prestate almeno 24 ore di lavoro nella settimana, raggiungibili anche cumulando più occupazioni.

Il numero minimo di ore lavorate per avere diritto all'intero assegno settimanale è sempre di 24, sia che il lavoratore rivesta la qualifica di operaio che di impiegato.

Per le settimane in cui non è raggiunto il limite minimo di ore lavorate, dovranno essere corrisposti tanti assegni quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate: in questa fattispecie e nell'ipotesi di settimana "corta" il sabato non lavorato resta escluso.

**Prestazioni effettuate in alcune settimane/mesi dell'anno**

Ai lavoratori a tempo parziale, con concentrazione delle prestazioni lavorative in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno, gli assegni spettano solamente per le settimane in cui vi sia effettiva prestazione di attività lavorativa e in relazione alle ore di lavoro prestate nelle stesse settimane (Inps, circ. n. 67/1989).

**Esempi**

- Part-time orizzontale con prestazione giornaliera di 5 ore per 5 giorni la settimana: al lavoratore spetta l'intero assegno settimanale (6 assegni giornalieri).
- Part-time orizzontale con prestazione giornaliera di 4 ore per 6 giorni la settimana: nella settimana considerata il lavoratore è in ferie; al lavoratore spetta, comunque, l'intero assegno settimanale (6 assegni giornalieri).
- Part-time orizzontale con prestazione giornaliera di 4 ore per 5 giorni la settimana: al lavoratore spettano 5 assegni giornalieri e non l'intero assegno settimanale, non essendo realizzato il limite delle 24 ore settimanali.
- Part-time verticale con prestazione lavorativa nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (24 ore settimanali): al lavoratore spettano 6 assegni giornalieri.
- Part-time verticale con prestazione lavorativa nelle giornate di lunedì e mercoledì ( $8 + 8 = 16$  ore settimanali): al lavoratore spettano 2 assegni giornalieri per ciascuna settimana.

**Computo nella settimana iniziale e finale dei periodi di paga mensili**

Per le aziende che adottano il periodo di paga mensile, gli assegni da corrispondere nella frazione della settimana iniziale del periodo stesso sono determinati con riferimento al numero delle ore prestate in tale settimana, da considerarsi per intero.

Per quanto riguarda la frazione della settimana finale, gli assegni saranno corrisposti:

- per tutti i giorni compresi nella frazione, qualora nella frazione stessa venga raggiunto il limite minimo delle 24 ore;
- per le sole giornate di lavoro effettivamente prestate, nel caso contrario.

Ovviamente, se il limite minimo viene raggiunto nella frazione finale della stessa settimana che rientra nella parte iniziale del successivo periodo di paga mensile, in tale successivo periodo verranno erogati anche gli assegni per le eventuali giornate non lavorate fino a completare l'intera misura settimanale (Inps, circ. n. 38/1985).

#### **Esempio**

- ...Part-time orizzontale con prestazione giornaliera di 4 ore per 5 giorni la settimana (20 ore settimanali);
- ...periodo di paga: settembre 2011;
- ...da giovedì 1 a sabato 3 settembre: 2 assegni giornalieri;
- ...da lunedì 26 a venerdì 30 settembre: 5 assegni giornalieri.

Per le altre settimane del mese (ipotizzando che siano interamente lavorate) spettano 15 (5 x 3) assegni giornalieri, per un totale nel mese di 22 assegni da corrispondere al lavoratore.

#### **Rapporti di lavoro plurimi**

Nel caso di lavoratore con più rapporti di lavoro, l'assegno è corrisposto dal datore di lavoro presso

cui è svolta l'attività principale cioè quella che impegna per maggior tempo il lavoratore o costituisce la sua principale fonte di guadagno.

Il lavoratore dovrà, pertanto, comunicare al datore (o ai datori) di lavoro presso cui presta l'attività secondaria, il nominativo del datore presso il quale svolge l'attività principale.

A loro volta i datori di lavoro dell'attività secondaria dovranno rilasciare al lavoratore, alla fine di ciascun periodo di paga, una dichiarazione attestante, settimana per settimana, il numero delle ore prestate nelle singole giornate. Tali dichiarazioni dovranno essere presentate al datore di lavoro presso il quale il lavoratore presta l'attività principale, che provvederà alla corresponsione degli assegni familiari sulla base dei criteri fin qui indicati (come detto, ai fini del raggiungimento del limite minimo delle 24 ore, devono cumularsi le ore effettuate nei diversi rapporti di lavoro).

Nell'ipotesi in cui non sia possibile individuare l'attività principale, gli assegni saranno erogati, su richiesta del lavoratore, dall'Inps.

#### **Lavoranti a domicilio**

Ai lavoranti a domicilio spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di prestazione di attività lavorativa nel periodo della commessa.

# CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

In questa rubrica vengono segnalati tutti gli incontri di aggiornamento professionale organizzati da OsraInForma e i convegni sponsorizzati da Osra e dai propri partner nei prossimi mesi.

**INSERIRE IMMAGINE EVENTI BPOINT**